



COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO

Ordinanza N. 14 del 23/06/2021

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO PERICOLANTE SITO IN VIA UMBERTO I, CENSITO NEL NCEU AL FOGLIO DI MAPPA 6, PARTICELLA N. 177.

IL SINDACO

VISTO il verbale di sopralluogo dei Vigili del Fuoco, redatto in data 23.10.2020 e acquisito al protocollo dell'Ente al n. 9846 pari data, di oggetto: Intervento del 22.10.2020 presso il fabbricato di civile abitazione sito in via Umberto I civico 87/89 del comune di Cappelletto sul Tavo, con il quale si è evidenziato che *“trattasi di un fabbricato di vecchia realizzazione...in completo stato di abbandono”* e che *“è necessario far eseguire con urgenza idonea verifica da parte di tecnico qualificato ed abilitato tesa a definire la tipologia e la consistenza dei necessari lavori di ripristino, risanamento, consolidamento o messa in sicurezza del fabbricato in argomento, anche mediante la realizzazione di opere provvisoriale da porre a protezione delle aree e dei passaggi pubblici da conservare, prospicienti o circostanti la costruzione danneggiata”*;

VISTO il “Verbale di sopralluogo per fabbricato pericolante” redatto in data 18.01.2021, a firma dell'Arch. Giuseppe Spoleti, Responsabile del Settore III, Tecnico-Urbanistico-LL.PP.-Manutenzione Politiche della Casa; del Comandante della Polizia Locale, M.llo Luciano D'Addazio e del Geom. Cristian Fioravante, in servizio presso il Settore III, relativo a parte del fabbricato ubicato in Via Umberto I del Comune di Cappelletto sul Tavo, che ha segnalato la pericolosità” del medesimo per la pubblica incolumità, individuato in N.C.U al foglio n. 6, particella 177, nel corso del quale è stata constatata una situazione di pericolo per lo stato dei luoghi e dal cui esito è stato in verbale evidenziato che *“si rende indispensabile la messa in sicurezza e successivo intervento di adeguamento strutturale e/o demolizione parziale delle parti instabili”*;

CONSIDERATO che l'edificio oggetto del sopralluogo, prospiciente una strada pubblica, Via Umberto I, carrabile e altresì di transito pedonale, presenta condizioni di degrado avanzato, in quanto in parte crollato e in parte fessurato, tali da indurre a reputare come sussistente una situazione di assoluto rischio per l'incolumità di persone, animali e cose e di pregiudizio della sicurezza stradale;

VISTA la documentazione anche fotografica, composta di sei immagini, a corredo del richiamato verbale di sopralluogo di “constatazione e segnalazione di pericolosità”, redatto in data 18 gennaio 2021, a firma dell'Arch. Giuseppe Spoleti, Responsabile del Settore III, Tecnico-Urbanistico-LL.PP.-Manutenzione Politiche della Casa; del Comandante della Polizia Locale, M.llo Luciano D'Addazio e del Geom. Cristian Fioravante, in servizio presso il Settore III, che comprova lo stato di pericolo per la pubblica incolumità e per la sicurezza stradale;

CONSIDERATO il pericolo che si verifichino cedimenti strutturali parziali o totale dell'immobile de qua, con eventuali riconnessi danni arrecati alle proprietà confinanti, a persone, animali e cose e pregiudizio alla sicurezza stradale e che, di conseguenza, s'impongono interventi urgenti finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza;

RILEVATO, altresì, che lo stato di abbandono dell'edificio costituisce fattore di rischio igienico-sanitario, essendo divenuti il suo interno e le immediate pertinenze, ricettacolo di ogni sorta di animali, specialmente ratti, a causa della sedimentazione di erbacce e sterpaglie;

RITENUTO che sussistano motivi pregiudiziali di natura igienico-sanitaria e di degrado ambientale;

ATTESO che nelle vicinanze hanno dimora famiglie con figli in età ancora infantile e, dunque, esposti a maggior rischio di pericoli implementati dal vicino fabbricato diruto;

DATO ATTO che il fabbricato, come sopra identificato, risulta essere di proprietà dei Signori:

Mancini Andrea, fu Achille, nato a Cappelle sul Tavo il 04.09.1986, deceduto;

Mancini Consiglia, fu Achille, deceduta;

Mancini Ida, fu Achille maritata Consorte, deceduta;

Mancini Pasqualina, fu Achille, deceduta;

RILEVATO che non risulta che né i suelencati proprietari quando erano in vita né gli eventuali eredi abbiano operato interventi conservativi, di ripristino, ristrutturazione dell'immobile di cui si tratta;

DATO atto che esistono gli estremi per l'adozione di un provvedimento contingibile e urgente, in quanto l'edificio, prospiciente la principale Via comunale del Centro Storico ed è in precarie condizioni strutturali;

VISTO il d.lgs 2 gennaio 2018, n. 1, "Codice della Protezione Civile";

VISTE le leggi in materia di urbanistica e attinenti alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

VISTO il Nuovo Codice della Strada, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241

VISTI gli artt. 50 e 54 del d.lgs 267/00 e ss.mm.ii.;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO lo Statuto comunale;

ORDINA

Agli EREDI (in atto sconosciuti) dei Signori sopra meglio individuati, ormai deceduti, di provvedere alla eliminazione dei pericoli, per l' incolumità pubblica e per la sicurezza stradale mediante la messa in sicurezza del fabbricato e delle sue strutture pericolanti con la demolizione delle parti cadenti, la rimozione del materiale di risulta che vi si rinviene, il ripristino di adeguate norme igieniche riguardanti l'edificio sito in Via Umberto I, individuato in N.C.E.U. al foglio n. 6, particella n. 177, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio della presente ordinanza che verrà affissa anche sui muri dell'immobile in questione.

I prescritti lavori di messa in sicurezza dell'immobile dovranno essere eseguiti sotto la direzione di tecnico abilitato, con il ripristino delle irrinunciabili condizioni di sicurezza e di quant'altro occorra per la tutela della pubblica incolumità e, comunque, nel rispetto di tutte le norme di legge e regolamentari vigenti;

CON DIFFIDA

che trascorso infruttuosamente il suindicato termine, le operazioni di messa in sicurezza, con demolizione delle parti eventualmente pericolanti, potranno essere eseguite da parte dell'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione ai proprietari, e le spese sostenute e anticipate, inerenti e susseguenti all'intervento, saranno poste a carico degli EREDI dei soggetti intestatari catastali inadempienti e riscosse, dopo averli individuati, nelle forme e con i privilegi fiscali di legge, senza pregiudizio di eventuali azioni penali e fermo restando le responsabilità civili, penali e amministrative degli inadempienti.

In caso di mancata ottemperanza, gli Uffici comunali provvederanno all'inoltro alla Procura della Repubblica di Pescara della specifica segnalazione-notizia di reato, ai sensi dell'articolo 650 c.p., a carico degli inadempienti.

Eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei destinatari del presente atto che ne risponderanno in sede civile, penale e amministrativa.

DEMANDA

all'Ufficio Tecnico Comunale e al Comando di Polizia Municipale, ognuno per la parte di propria competenza, di verificare l'avvenuta esecuzione della presente Ordinanza.

DISPONE

- 1) che copia della presente ordinanza sia notificata – se rinvenuti – agli EREDI delle persone intestatarie catastali degli immobili;
- 2) che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente e affissa sul lato fronte strada del fabbricato in questione e che la stessa sia trasmessa:
Alla Prefettura di Pescara;
al Comando Stazione Carabinieri di Spoltore;
al Comando della Polizia Locale;
al Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco di Pescara;
al Responsabile del Settore III, Tecnico-Urbanistico-LL.PP.-Manutenzione Politiche della Casa, ognuno per quanto di competenza.
- 3) che il **Responsabile del procedimento è l'Ing. Gianni Di Loreto, sostituto Responsabile del Settore III Tecnico-Urbanistico-LL.PP.-Manutenzione Politiche della Casa.**

COMUNICA

che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al **Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo Comune** oppure, in via alternativa, **ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio** di questo Comune.

Chiunque violi le norme contenute nella presente ordinanza è punito con le sanzioni previste dal vigente d.lgs. n. 285/92 e ss.mm.ii. (vigente C.d.S.).

Che ogni ulteriore informazione a riguardo potrà essere richiesta al Responsabile del procedimento, sostituto Responsabile del Settore III Tecnico-Urbanistico-LL.PP.-Manutenzione Politiche della Casa (g.diloreto@comune-cappellesultavo-pe.it) e alla Polizia Municipale (polizialocale@comune-cappellesultavo-pe.it).

È dato incarico alla Polizia Municipale e alla Forza Pubblica di far rispettare la presente ordinanza.

IL SINDACO
Geom. Lorenzo Ferri

Cappelle sul Tavo, li 23/06/2021

Il Sindaco
Geom. FERRI LORENZO